



SINPIA

**Società Italiana di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (SINPIA)

Art. 1 – SCOPI

Ai fini di salvaguardare l'immagine della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA) attraverso l'uso appropriato della denominazione e del logo associativi, nonché regolamentare i rapporti istituzionali con soggetti esterni alla SINPIA, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per:

- la concessione del patrocinio con uso della denominazione e del logo associativi SINPIA a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale e interprovinciale nell'ambito di iniziative promosse da altri soggetti, nonché
- l'adesione ad enti ed organismi, che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per le attività della SINPIA, ed in cui la Società sia sufficientemente rappresentata.

La SINPIA per la concessione del patrocinio ritiene basilare che nel programma dell'evento scientifico siano inseriti argomenti attinenti all'ambito dei disturbi neuropsichici dell'infanzia e adolescenza e che tra i moderatori/relatori siano previsti dei soci SINPIA.

Art. 2 – PATROCINIO: DEFINIZIONE E AMBITI

- 1) Il patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative proposte da terzi attinenti agli ambiti di intervento della SINPIA e ritenute meritevoli.
- 2) Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e si esercita mediante apposizione della denominazione e del logo associativi su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, sul web e utilizzando materiale divulgativo in generale, secondo le modalità indicate all'Art. 7.
- 3) La concessione del patrocinio non impegna sul piano finanziario la SINPIA né garantisce la messa in campo di servizi di supporto o altre obbligazioni.

Art. 3 - INIZIATIVE OGGETTO DI PATROCINIO

Possono essere oggetto di patrocinio:

- eventi (quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri);
- pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli);

- prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio cd, dvd);
- siti web;
- corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità compatibili con la missione della SINPIA.
- comitati d'onore o comitati scientifici;
- organismi o enti con i quali si condividono finalità, scopi e/o iniziative specifiche.

Art. 4 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio può essere concesso per specifiche iniziative a enti pubblici o privati, che godono notorietà per meriti scientifici, culturali, sociali e professionali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- pertinenza dell'iniziativa con le finalità statutarie della SINPIA;
- rispetto di criteri etici e professionali compatibili con i valori della SINPIA;
- autorevolezza, credibilità e finalità sociale dell'ente che richiede la concessione;
- esclusione della finalità di esclusiva pubblicità di iniziative a scopo di lucro;
- esclusione di eventi promossi da partiti o movimenti politici;
- esclusione di eventi organizzati direttamente da aziende farmaceutiche o altre aziende commerciali;
- qualora siano previste riduzioni relative alla quota di iscrizione all'evento, si richiede che tale quota ridotta sia applicata anche ai soci SINPIA;
- assenza di conflitti di interesse di qualsiasi genere fra il richiedente e la SINPIA;
- assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all'immagine della SINPIA;
- presenza nell'iniziativa (temi trattati e/o corpo docente e/o comitato organizzatore e/o comitato scientifico) degli elementi di multidisciplinarietà tipici della SINPIA;
- presenza nel programma scientifico di argomenti attinenti alle finalità della SINPIA;
- presenza tra i moderatori/relatori di soci SINPIA;
- gli argomenti dovranno risultare di comprovata attualità e/o validità scientifica;
- competenza dei soggetti partecipanti all'iniziativa o componenti gli organi dell'ente richiedente;
- il richiedente dovrà dichiarare che la stampa del patrocinio sarà attuata e diffusa solo dopo il ricevimento dell'assenso scritto, e che verrà inserito il logo della SINPIA.

Art. 5 - RICHIESTA DEL PATROCINIO

1) Per la concessione del patrocinio, un socio SINPIA in regola con la quota sociale deve presentare apposita istanza indirizzata al Presidente SINPIA e alla Commissione Patrocini SINPIA nella sezione riservata del sito a dedicata ai patrocini, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa o della data prevista per l'utilizzo di denominazione e logo associativi.

2) L'istanza, come previsto dal modulo di richiesta, deve:

- riportare il nome ed i recapiti del responsabile scientifico dell'iniziativa e del socio SINPIA proponente ed essere corredata dal programma e/o dei documenti che permettano di valutare la sussistenza dei criteri per la concessione del patrocinio;
- indicare se si tratti di evento a rilievo internazionale, nazionale o regionale, e la sezione-le sezioni scientifiche di riferimento degli argomenti trattati (Epidemiologia e organizzazione dei servizi, Psichiatria, Neurologia, Neuropsicologia, Riabilitazione, Giovani)

- indicare se si tratta di iniziativa organizzata da partiti o movimenti politici, direttamente da aziende farmaceutiche o altre aziende commerciali

Art. 6 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La richiesta di patrocinio verrà valutata nell'ambito di una apposita Commissione, composta dal Presidente o suo delegato e dai Coordinatori delle Sezioni Scientifiche, con il supporto dei Segretari Regionali
2. La SINPIA si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'istanza di patrocinio, nonché per la concessione di denominazione e logo.

Art. 7 - OBBLIGHI DEI PATROCINATI

1. I soggetti richiedenti il patrocinio sono autorizzati ad utilizzare formalmente denominazione e logo associativi ed a fare menzione del patrocinio solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte della SINPIA.
2. Il Patrocinio è concesso solo per la singola finalità per la quale è stato richiesto.
3. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione alla SINPIA che si riserva di riesaminare l'istanza; in caso contrario, la concessione del patrocinio si considera automaticamente ritirata.
4. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse a verifiche successive non rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento.

Art. 8 - ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

1. I soggetti patrocinati utilizzano denominazione e logo associativo attraverso la dicitura: "Con il Patrocinio della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA)"
2. La SINPIA con la concessione del Patrocinio non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione la SINPIA potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nella documentazione anche elettronica del soggetto destinatario del patrocinio. Tanto meno la SINPIA risponde per le obbligazioni previste e non onorate dal soggetto a cui è concesso il patrocinio.

Art. 9 - REQUISITI UTILIZZAZIONE DENOMINAZIONE E LOGO

Per l'uso della denominazione e del logo SINPIA al di fuori di iniziative per cui si è richiesto il patrocinio alla SINPIA, valgono le seguenti regole:

- per utilizzare il logo della SINPIA deve essere inoltrata una richiesta scritta al Presidente SINPIA tramite posta elettronica (segreteria.SINPIA@ptsroma.it), in cui viene specificato l'uso che si intende fare del logo e in cui si dichiara che tale uso rispetta i requisiti indicati nel presente regolamento;
- il nome e il logo della SINPIA non possono essere usati a fini commerciali;
- l'uso del logo deve essere coerente con gli obiettivi generali della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA);

- assenza di conflitti di interesse fra l'utilizzatore del logo e/o il suo promotore e la mission della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA);
- assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all'immagine della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA).

Art. 10 - CLAUSOLA DI RECESSO

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA) si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e/o di tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte dei richiedenti o da parte di terzi.